



**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**  
**IL GIUDICE DEL LAVORO**

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.8.2015;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che la chiesta emissione di un decreto motivato *inaudita altera parte* è subordinata al ricorrere di un'ipotesi in cui la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento stesso;

ritenuto che nel caso di specie le esigenze addotte dalla parte ricorrente non appaiono suscettibili di pregiudicare l'attuazione del provvedimento, alla luce della brevità dei termini di comparizione delle parti;

considerato inoltre che il contraddittorio nei confronti del MIUR non è stato regolarmente instaurato, stante l'omessa notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (art. 413 comma 5 cod. proc. civ. );

ritenuto altresì che nella fattispecie in esame la recente L. 107/2015 invocata in ricorso da parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese (recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*) pubbl. in G.U. 162 del 15.7.2015, prevede (art. 1 commi 98-100) la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di esprimere l'ordine di preferenza **tra tutti i 101 ambiti territoriali** nazionali e che, conseguentemente ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, potenzialmente controinteressati all'inserimento di altri docenti quali possibili destinatari del piano straordinario di assunzioni;



considerato che, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., “*quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità*”, il giudice può prescrivere che la notifica sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge;

viste le ragioni d'urgenza di per sé sottese alla natura cautelare dell'istanza avanzata nel presente giudizio e la ricorrenza nella fattispecie delle circostanze contemplate dall'art. 151 cod. proc. civ. riconducibili per lo più all'imminenza dell'anno scolastico ed al suddetto piano straordinario di immissione in ruolo (l. 107/2015 cit.);

**P.Q.M.**

rigetta l'istanza cautelare *inaudita altera parte*;

assegna alla parte ricorrente il termine di 10 giorni - a partire dalla comunicazione della presente ordinanza - per la notifica del ricorso al Ministero convenuto presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

autorizza la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. mediante pubblicazione nel sito del MIUR del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza;

rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 3 settembre 2015 ore 9.30 davanti al giudice designando.

Agrigento, il 06/08/2015

Il Giudice

*Giorgia Marcatajo*

